



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 469	di data 06/12/22

Oggetto: SERVIZI PER MINORI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE. CENTRI DIURNI. AMMISSIONE E DEROGA ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER UN UTENTE OTTOBRE 2022

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita funzioni socio assistenziali in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

atteso, in particolare, che fra le funzioni socio assistenziali gestite in forma associata e in regime di titolarità rientrano anche i servizi per minori a carattere semiresidenziale, educativi a domicilio e di spazio neutro che la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha confermato di livello locale;

preso atto che al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alla classificazione di alcuni servizi a favore di minori, con deliberazione di Giunta provinciale 02.03.2012 n. 399 è stato precisato che il servizio a carattere semiresidenziale per minori a livello locale, anche se effettuato presso strutture a carattere residenziale di livello provinciale, è da considerarsi un'attività socio assistenziale di livello locale;

premesso che il Comune di Trento attua servizi a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi educativi a domicilio e di spazio neutro a favore di minori tramite strutture gestite da soggetti sia pubblici sia privati;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio – assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879 e s.m. e i., mantenute in vigore dal D.P.P. 09 aprile 2018 n. 3 – 78/leg. che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

rilevato che le citate Determinazioni provinciali parificano l'accesso ai Centri Diurni per minori ai servizi semiresidenziali anche con riferimento alla compartecipazione alla spesa da parte del nucleo di appartenenza del minore;

vista la nota 10.02.2009 prot. n. 1878/S144/MLK/MCD/mcd, con la quale il Servizio provinciale Politiche Sociali e abitative precisa che alcune strutture operative svolgono attività corrispondente a più tipologie di servizio (centro aperto/centro aggregazione giovanile/centro diurno) e che per i minori che usufruiscono del servizio di centro aperto o di aggregazione giovanili il concorso alla spesa è limitato al pagamento delle quote di iscrizione a specifici corsi, attività o prestazioni organizzati dagli enti gestori mentre per i minori che usufruiscono del servizio centro

pagina 1/4

diurno si applica il concorso alla spesa secondo quanto previsto dalle Determinazioni provinciali per i servizi semiresidenziali;

preso atto che nell'allegato elenco n. 1 nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, è indicato il minore per il quale è stata chiesta l'attivazione del centro diurno nel mese di ottobre 2022;

considerato che i centri diurni svolgono la loro attività su finanziamento a bilancio da parte delle Comunità/Territorio di riferimento coperto con il budget assegnato dalla Giunta provinciale per la gestione in regime di competenza delle attività socio-assistenziali di livello locale;

considerato inoltre che nell'applicare la compartecipazione si devono seguire gli indirizzi fissati dalla Provincia di Trento in particolare nelle Determinazioni provinciali sopra citate;

premesso che per alcune strutture è previsto l'incasso diretto della compartecipazione alla spesa da parte dei propri utenti, mentre per altre strutture l'incasso viene effettuato dalle Comunità/Territorio;

preso atto inoltre che le Determinazioni sopraccitate prevedono, in relazione a specifiche situazioni, su proposta motivata della competente struttura organizzativa, deroghe nella presentazione della documentazione e nelle modalità di accesso agli interventi e di concorso alla spesa;

atteso che per l'utente indicato nell'allegato elenco n. 2, nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, come documentato dalla relazione dell'assistente sociale agli atti, è stata proposta deroga alla presentazione della documentazione economica ed al concorso alla spesa;

atteso che tale proposta di deroga è stata approvata dalla Commissione tecnica prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale 19.10.1999 n.1756, da ultimo modificata con deliberazioni della Giunta comunale 26.04.2005 n.115 e 28.09.2009 n. 301;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;

vista la deliberazione di Giunta comunale 19 maggio 2014 n. 104, “Servizi socio assistenziali di livello locale a sostegno della domiciliarità ed a carattere, semiresidenziale, e educativo a domicilio finanziati a retta a favore di minori. Approvazione schede di accesso ai servizi” immediatamente eseguibile, successivamente modificata con deliberazione di Giunta comunale 14.12.2015 n. 225;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio welfare e coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di ammettere l'utente di cui all'allegato elenco n. 1, nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, all'intervento integrativo o sostitutivo di funzioni proprie del nucleo familiare – centro diurno, fino a revoca che sarà disposta dal Servizio;
2. di prendere atto che l'ammissione non comporta spesa in quanto si tratta di centri finanziati a bilancio da parte delle Comunità/Territorio di riferimento, coperti con il budget assegnato dalla Giunta provinciale per la gestione in regime di competenza delle attività socio-assistenziali di livello locale;
3. di non effettuare il recupero della quota di compartecipazione e di derogare alla raccolta della documentazione economica per il nucleo dell'utente indicato nell'allegato elenchi n. 2, nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
4. di ratificare la presa in carico per i casi in cui è stato necessario provvedere all'avvio tempestivo dell'intervento;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico
//
ALLEGATO N. 1 - ALLEGATO N. 2

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 06/12/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 469	di data 06/12/22

Oggetto: SERVIZI PER MINORI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE. CENTRI DIURNI. AMMISSIONE E DEROGA ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER UN UTENTE OTTOBRE 2022

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 dicembre 2022